



COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)

**VERIFICA PERIODICA
SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE AL 31.12.2023

1	PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	3
1.1	DEFINIZIONI	3
1.2	L'ISTITUZIONE E LE FORME DI GESTIONE	4
1.3	LE MODALITÀ DI GESTIONE	5
1.4	IL CONTRATTO DI SERVIZIO	6
1.5	GLI SCHEMI-TIPO	7
1.6	GLI ADEMPIMENTI PREVISTI.....	7
2	LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL	9
3	RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	9

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc.;
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica:** sono definiti all'art. 2 come "*i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*"; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato

della “redditività”, anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

- b) servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell’ente locale.
- c) servizi a rete:** sono definiti a rete “*i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente*”. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L’istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall’Ente locale da parte del Consiglio comunale nell’esercizio delle prerogative di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di deliberare in tema di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (art. 42 lett. e).

L’art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che “Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge”.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di “privativa” allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l’obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all’art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l’assenza di un regime di privativa comporta l’obbligo dell’amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L’art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l’istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l’ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l’imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l’articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l’ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

Nel caso di **servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica**, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del direttore generale emesso in data 31/08/2023, ha adottato le "Linee guida per la redazione del PEF servizi pubblici locali non a rete", prevedendo anche per questa tipologia di servizi pubblici locali la predisposizione del PEF, da aggiornare ogni tre anni, nel caso di affidamenti aventi una durata superiore ai 5 anni.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

[Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale](#) (art. 14, c. 3);

[Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.](#)

1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente

conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;

- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, **per ogni servizio affidato**, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito online degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente - sottosezione I livello "servizi erogati" e/o creando in "altri contenuti" apposita sezione denominata "servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022") e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 prevede l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio pubblico locale a rilevanza economica **affidato**, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

1) SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA "A RETE" DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti se affidanti i relativi servizi.

Alla luce di quanto sopra illustrato sono stati individuati come servizi pubblici locali a rilevanza economica «a rete» del Comune di Serramazozni i seguenti:

Gestione Rifiuti Urbani e Servizio Idrico Integrato

Il servizi in oggetto sono qualificabile come servizi pubblici locali a rilevanza economica in quanto indicato specificatamente all'art. 33 del decreto che ne definisce le disposizioni di coordinamento.

Sono inoltre qualificabili come servizi pubblici a rilevanza economica a rete in quanto sottoposti a regolazione da parte di un'autorità indipendente (ARERA).

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e il servizio idrico integrato sono affidati da Atersir, l'Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali istituita dalla Regione Emilia Romagna costituita con L.R. 23/2011 per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al

servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani. All'Agenzia partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione.

Per le motivazione sopra esposte i predetti servizi sono oggetto di ricognizione da parte dei soggetti affidanti ovvero di Atersir. Con nota acquisita al prot. dell'ente nr. 32272 del 11/12/2023 Atersir ha inviato l'apposita relazione e ha comunicato gli estremi della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e Contratti la Relazione recante Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici ambientali nel territorio della Regione Emilia-Romagna (art. 30 d.lgs. 201/2022) anno 2023 per consentirne agli enti aderenti di farne apposito rinvio.

Trasporto Pubblico Locale

Il servizio in oggetto è qualificabile come servizio pubblico locale a rilevanza economica in quanto indicato specificatamente all'art. 32 del decreto che ne definisce le disposizioni di coordinamento.

È inoltre qualificabile come servizio pubblico a rilevanza economica a rete in quanto sottoposto a regolazione da parte di un'autorità indipendente (ART - Autorità di regolazione dei trasporti).

Il servizio di trasporto pubblico è affidato dall'Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale (Amo spa). La società esercita le funzioni previste dalla legge regionale n. 30/1998 tra le quali è prevista la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente.

Per le motivazione sopra esposte il predetto servizio è stato oggetto di ricognizione da parte del soggetto affidanti ovvero di Amo che ha predisposto l'apposita relazione disponibile sul sito amo.mo.it nella sezione: Società trasparente -> Altri contenuti -> Adempimenti ex ex Art. 30 D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022;

I servizi di **Distribuzione Gas Naturale e di Distribuzione Energia Elettrica** sono esclusi dall'applicazione del D. lgs 201/2022 ex art. 35 comma 1, ad eccezione degli obblighi di trasparenza relativi alla deliberazione dell'art. 17 comma 2 e dell'applicazione dell'art. 17 c. 3.

Di seguito, per ciascun servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete, si riportano i collegamenti ipertestuali (link) relativi al monitoraggio delle singole situazioni gestionali così come definite dall'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 e così come predisposte dalle competenti autorità.

1. Servizio idrico integrato (Autorità d'ambito: ATERSIR; soggetto erogatore: HERAS.p.A.)
https://www.atersir.it/sites/atersir/files/Ricognizione_gestioni_art_30_anno_2023.pdf
2. Servizio gestione rifiuti urbani e assimilati (Autorità d'ambito: ATERSIR; soggetto erogatore: HERAS.p.A.)
https://www.atersir.it/sites/atersir/files/Ricognizione_gestioni_art_30_anno_2023.pdf
3. Trasporto pubblico locale (Autorità d'ambito: Amo S.p.A.; soggetto erogatore: SETA S.p.A.)
<https://www.amo.mo.it/wp-content/uploads/2023/11/Ricognizione-ex-art-30-DLgs-201-2022-anno-2022.pdf>

2) SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA “NON A RETE” ATTIVI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI E LORO GESTIONE

Il decreto non fornisce un elenco dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, in quanto la loro produzione ed erogazione è anche frutto di una scelta strategica dell'Amministrazione, che individua tali servizi come necessari ai bisogni della comunità e a garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale.

La loro individuazione è quindi il risultato di specifica valutazione da parte dell'ente locale.

Non esistendo inoltre indicazioni normative precise per identificare il carattere della rilevanza economica ed in presenza di una giurisprudenza non univoca, sono stati innanzitutto valutati:

- la contendibilità del servizio sul mercato (presenza o meno di un mercato);
- l'imposizione di obblighi di servizio pubblico (e le eventuali compensazioni);
- il criterio economico della “remuneratività” anche solo potenziale, ovvero la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico sul mercato.

Oltre alle valutazioni di cui sopra sono stati considerati, per escludere o meno la rilevanza economica, l'assenza di uno scopo lucrativo, la mancata assunzione dei rischi connessi all'attività da parte del gestore (carattere imprenditoriale o meno della gestione), e l'eventuale presenza di finanziamenti pubblici (vedi Corte di Giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001), nonché la soluzione organizzativa adottata dall'ente. Al fine dell'assunzione del rischio operativo legato all'attività assume particolare rilievo la riscossione dei corrispettivi tariffari presso l'utenza direttamente da parte del gestore.

Il criterio della remuneratività di cui sopra è stato apprezzato caso per caso, considerando una serie di indici (si cita da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1784/2022) quali:

- la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività;
- le caratteristiche del servizio;
- le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione;
- il regime tariffario (libero ed imposto);
- la praticabilità di attività accessorie (i cui introiti contribuiscono alla copertura dei costi).

Per cui in base a quanto sopra **non rientrerebbero nell'area dei servizi pubblici locali a rilevanza economica:**

- i servizi che non presentano una redditività (anche solo potenziale) e richiedono pertanto un intervento “decisivo” del Comune, tenendo conto anche delle altre indicazioni sopra riportate;
- i servizi cosiddetti “strumentali”, cioè i servizi che soddisfano i bisogni dell'ente e non sono rivolti ad una utenza (es. servizi di pulizia dei locali, servizi di riscossione, ecc..) e in cui il pagamento del corrispettivo al gestore è effettuato direttamente dall'Ente;

I criteri sopra riportati, desunti da parte di orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, non sono stati intesi come esaustivi, ma considerati - combinandoli e declinandoli caso per caso - come indirizzi di supporto nel definire la rilevanza economica del singolo servizio.

Alla luce di quanto sopra riportato in prima analisi sono stati individuati come servizi pubblici locali a rilevanza economica «non a rete» erogati sul territorio del Comune di Serramazzone i seguenti:

Gestione dei servizi cimiteriali

I servizi cimiteriali sono stati riconosciuti come servizi pubblici locali a rilevanza economica nel Parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato n. AS883 del 12.10.2011 rilasciato al Comune di Sulmona.

A supporto della qualificazione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, rileva anche il fatto che il gestore incassi direttamente dagli utenti le tariffe per alcune prestazioni.

Illuminazione votiva

L'orientamento maggioritario della giurisprudenza lo considera come servizio pubblico a rilevanza economica (si veda la Sent. CDS sez. V n° 5409/2012 e Cons. Stato, sez. quinta, 11 agosto 2010, n. 5620; 29 marzo 2010, n.1790; 5 dicembre 2008, n. 6049; 14 aprile 2008, n.1600).

Gestione parcheggi pubblici a pagamento

Si tratta certamente di servizio pubblico poiché volto a soddisfare direttamente necessità collettive.

È qualificabile come servizio pubblico a rilevanza economica se il gestore incassa direttamente le tariffe, sopporta il rischio gestionale ed emette provvedimenti di accertamento delle infrazioni.

Nella tabella che segue si riepilogano servizi pubblici locali erogati sul territorio dal Comune di Serramazzone direttamente o per il tramite degli enti d'ambito o di società partecipate di natura strumentale:

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOCETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Gestione Rifiuti	Affidato da Atersir	SI	SI	SI da parte Atersir
2	Idrico integrato	Affidato da Atersir	SI	SI	SI da parte Atersir
3	Trasporto pubblico locale	Affidato da Amo	SI	SI	SI da parte Amo
4	Servizi cimiteriali	Attraverso società in house strumentale partecipata al 100% dal comune concessionaria degli impianti cimiteriali	SI	NO	NO in quanto non affidato dall'ente
5	Illuminazione votiva	Attraverso società in house strumentale partecipata al 100% dal	SI	NO	NO in quanto non affidato

		comune concessionaria degli impianti cimiteriali			dall'ente
6	Parcheggi	Attraverso società in house strumentale partecipata al 100% dal comune concessionaria del demanio stradale	SI	NO	NO in quanto non affidato dall'ente
7	Impianti sportivi (Palestre, campi da tennis, campi da calcio e bocciodromo, piscina)	Gestione diretta o attraverso associazione senza scopo di lucro	NO	NO	NO
8	Refezione scolastica	Appalto di servizio	NO	NO	NO
9	Trasporto scolastico	Appalto di servizio	NO	NO	NO
10	Servizi di prolungamento orario scolastico	Appalto di servizio	NO	NO	NO
11	Nidi d'infanzia	Appalto di servizio	NO	NO	NO

Servizi a rete (nr. 1-2-3)

Si rinvia al paragrafo 1

I servizi cimiteriali, lampade votive, parcheggi (nr. 4-5-6)

Con concessione amministrativa rep. 4097 del 30/08/2011 il Comune di Serramazzoni ha conferito in concessione amministrativa alla società Serramazzoni Patrimonio srl tra gli altri gli impianti cimiteriali e parte del demanio stradale di proprietà comunale.

La Serramazzoni Patrimonio Srl è una società in house strumentale che ha per oggetto le produzioni di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento di finalità istituzionali del socio unico Comune di Serramazzoni.

Ai sensi dell'art. 6 della suddetta concessione sono di competenza del concessionario:

a) Cimiteri

- la realizzazione di nuovi impianti e/o infrastrutture destinate al cimitero;
- la manutenzione straordinaria e ordinaria degli stessi;
- la gestione degli impianti nonché l'apertura e la chiusura degli stessi;
- la gestione dei servizi cimiteriali nonché la gestione del servizio lampade votive;
- la fornitura di arredi funzionali all'esercizio delle attività per le quali l'impianto è destinato;
- la gestione delle utenze funzionali all'esercizio delle attività;

- la sub-concessione ai cittadini dei beni conferiti;
- la sub-concessione a terzi degli impianti nel loro complesso e/o di singoli servizi di gestione;

c) Demanio stradale

- La gestione di tutti i servizi correlati alla corretta applicazione dei piani della sosta e della viabilità;

La Serramazzone Patrimonio gestisce i servizi cimiteriali e il servizio di lampade votive in economia attraverso appalto di servizio, mentre la gestione della sosta in forma diretta;

Dopo approfondita disamina si è valutato di non procedere all'inserimento delle suddette attività nel novero delle previsioni di verifica da effettuare ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 201/2022 in quanto gli affidamenti del servizio non sono stati fatti dal Comune ma dalla Serramazzone Patrimonio srl, non assoggettata agli adempimenti di cui all'art.30.

Impianti Sportivi, Servizi educativi e culturali (dal nr. 7 al nr. 11)

I servizi di cui ai punti da 7 in poi non sono oggetto di rilevazione in quanto servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in quanto realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, educativi, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.

A conclusione dell'analisi sopra riportata non si procede alla verifica gestionale in quanto il Comune di Serramazzone, alla data della presente rilevazione, non ha servizi pubblici locali di rilevanza economica.